

# Le principali novità del nuovo codice dei contratti pubblici: regime transitorio, affidamenti sotto soglia e subappalto

16 maggio 2023

# 1

---


Inquadramento generale  
e regime transitorio

# INQUADRAMENTO

Nella missione «*Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo*» troviamo la  **riforma delle norme in materia di appalti pubblici e concessioni**  suddivisa in 2 fasi (Riforma 1.10 Riforma delle norme in materia di appalti pubblici e concessioni).

**FASE 1.** adozione misure di semplificazione.  
**FASE 2.** adozione modifiche al codice dei contratti pubblici.

<https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/c5989846-e08b-11eb-895a-01aa75ed71a1/language-it>



<i>Libro  
intelligente

MAGGIOLI  
EDITORE

# INQUADRAMENTO

**FASE 1.** adozione misure di semplificazione.

**FASE 2.** adozione/modifiche al Codice.

Numero Sequenziale	Traguardo / obiettivo	Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
		Trimestre	Anno	
M1C1-69	Traguardo	Q2	2021	Il decreto-legge deve semplificare il sistema degli appalti pubblici grazie all'adozione almeno delle seguenti misure urgenti: i. fissa obiettivi per ridurre i tempi tra pubblicazione del bando e aggiudicazione dell'appalto; ii. fissa obiettivi e istituisce un sistema di monitoraggio per ridurre i tempi tra aggiudicazione e realizzazione dell'infrastruttura ("fase esecutiva"); iii. richiede che i dati di tutti i contratti siano registrati nella banca dati anticorruzione dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC); iv. attua e incentiva meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie in fase di esecuzione dei contratti pubblici; v. istituisce uffici dedicati alle procedure di appalto presso ministeri, regioni e città metropolitane. Ulteriori specifiche: - semplificazione e digitalizzazione delle procedure delle centrali di committenza - attuazione degli articoli 41 e 44 dell'attuale codice dei contratti pubblici - definizione delle modalità per digitalizzare le procedure per tutti gli appalti pubblici e concessioni e dei requisiti di interoperabilità e interconnettività - attuazione dell'articolo 44 dell'attuale codice dei contratti pubblici.
M1C1-71	Traguardo	Q4	2021	Tutte le leggi, i regolamenti e i provvedimenti attuativi (anche di diritto derivato se necessario) devono conseguire i risultati seguenti: i. la Cabina di regia per il coordinamento della contrattualistica pubblica deve disporre di un organico (da specificare negli accordi operativi) e di risorse finanziarie adeguati per essere del tutto operativa, anche con il sostegno di una struttura dedicata dell'ANAC; ii. la Cabina di regia per il coordinamento della contrattualistica pubblica adotta la Strategia professionalizzante (cfr. riforma 2.1.6 proposta nel PNRR dell'Italia) con sessioni di formazione a diversi livelli, un tutoraggio specializzato e la produzione di guide operative, con il supporto dell'ANAC e della Scuola Nazionale dell'Amministrazione; iii. i sistemi dinamici di acquisizione sono resi disponibili da Consip e sono in linea con le direttive sugli appalti pubblici; iv. l'ANAC completa l'esercizio di qualificazione delle stazioni appaltanti in termini di <i>procurement capacity</i> facendo seguito all'attuazione dell'articolo 38 del codice dei contratti pubblici; v. è operativo il sistema di monitoraggio dei tempi tra aggiudicazione dell'appalto e realizzazione dei lavori infrastrutturali; vi. i dati di tutti i contratti sono registrati nel database dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC); vii. sono istituiti tutti gli uffici dedicati alle procedure di appalto presso ministeri, regioni e città metropolitane.

M1C1-73	Traguardo	Q1	2023	Entrata in vigore del decreto legislativo che attua tutte le disposizioni della legge delega sulla riforma del codice dei contratti pubblici.
M1C1-74	Traguardo	Q2	2023	Entrata in vigore di tutte le necessarie misure di esecuzione e delle norme di diritto derivato per la riforma/semplificazione del sistema degli appalti pubblici (anche per effetto della revisione del codice dei contratti pubblici)
M1C1-75	Obiettivo	Q4	2023	Il Sistema Nazionale di eProcurement deve essere operativo e del tutto in linea con le pertinenti direttive dell'Unione europea e comprendere la digitalizzazione completa delle procedure di acquisto fino all'esecuzione del contratto (Smart Procurement), deve essere interoperabile con i sistemi gestionali delle pubbliche amministrazioni e prevedere l'abilitazione digitale degli OE, sessioni d'asta digitali, machine learning per l'osservazione e l'analisi delle tendenze, CRM evoluto con funzioni di <i>chatbot</i> , <i>digital engagement</i> e <i>status chain</i> .
M1C1-84	Obiettivo	Q4	2023	Sulla base dei dati della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (banca dati TED) il lasso medio di tempo che intercorre tra la pubblicazione del bando e l'aggiudicazione dell'appalto deve essere ridotto a meno di 100 giorni per i contratti superiori alle soglie di cui alle direttive dell'Unione europea sugli appalti pubblici.
M1C1-85	Obiettivo	Q4	2023	Il tempo medio tra l'aggiudicazione dell'appalto e la realizzazione dell'infrastruttura ("fase esecutiva") deve essere ridotto almeno del 15 per cento.
M1C1-86	Obiettivo	Q4	2023	Almeno il 20 per cento del personale delle pubbliche amministrazioni è stato formato grazie alla Strategia professionalizzante degli acquirenti pubblici. La percentuale tiene conto del totale del personale attivamente coinvolto nei processi di approvvigionamento pubblico, ossia 100 000 acquirenti pubblici registrati al 30 aprile 2021 nel Sistema Nazionale di eProcurement gestito da Consip per conto del Ministero dell'economia e delle finanze.
M1C1-87	Obiettivo	Q4	2023	Almeno il 15 % delle stazioni appaltanti utilizza i sistemi dinamici di acquisizione a norma della direttiva 2014/24/UE (periodo di osservazione di due anni e tenendo conto del fatto che in Italia l'uso dei sistemi dinamici di acquisizione è riservato soprattutto alle acquisizioni superiori alla soglia, dato che quelle al di sotto della soglia sono effettuate principalmente utilizzando <i>e-marketplace</i> ). L'obiettivo si riferisce alle stazioni appaltanti dell'amministrazione



# INQUADRAMENTO

---

## FASE II

La seconda fase consiste nell'adozione di un **nuovo codice dei contratti pubblici** da attuarsi nel **2023**, con azioni intese a: ridurre la frammentazione delle stazioni appaltanti; realizzare una *e-platform* come requisito di base per partecipare alla valutazione nazionale della procurement capacity; conferire all'ANAC il potere di riesaminare la qualificazione delle stazioni appaltanti.

Obiettivo della riforma sarà anche semplificare e digitalizzare le procedure dei centri di committenza e definire criteri di interoperabilità e interconnettività. La riforma dovrà comportare inoltre una revisione della disciplina del subappalto riducendo le restrizioni contemplate dal vigente codice dei contratti pubblici.

1

entro **marzo 2023**, entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della delega per la revisione del Codice dei contratti pubblici

2

entro **giugno 2023**, entrata in vigore di tutte le leggi, regolamenti e provvedimenti attuativi (anche di diritto privato) per la revisione del sistema degli appalti pubblici

3

entro **dicembre 2023**, il pieno funzionamento del sistema nazionale di eProcurement.

# INQUADRAMENTO

---

Il D.Lgs 50/2016 è stato oggetto di numerose e **ripetute modifiche**, assumendo, nel 2020 e 2021, i tratti della legislazione emergenziale.

Forte frammentazione normativa e difficoltà nell'individuazione delle regole da applicare.

Il settore dei contratti pubblici è considerato una leva per il rilancio dell'economia

**DDL** che delega il Governo all'adozione di **uno o più decreti legislativi** sulla disciplina dei contratti pubblici per semplificare e razionalizzare il corpus normativo.

# INQUADRAMENTO

---

Con la presentazione del **DDL** il Governo dimostra di voler intervenire sulla disciplina del settore con **obiettivi di riordino e semplificazione**. Questa iniziativa va ricondotta non soltanto alla volontà di migliorare l'ambiente normativo e il funzionamento del settore ma anche alla circostanza che essa **rientra tra gli interventi prioritari previsti dal PNRR**, costituendo condizione imprescindibile per rispettare gli accordi con Bruxelles e le tempistiche di utilizzo delle risorse stanziare.

Necessità di far fronte ad un sistema ibrido caratterizzato dalla Soft Law che in molti casi sono stati poi smentiti in sede giurisdizionale.

# INQUADRAMENTO

---

Il **disegno di legge** n. 2330 avente ad oggetto “*Delega al Governo in materi di contratti pubblici*” prevede un mandato al legislatore delegato ad adottare, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del DDL (*vale a dire entro il 9 gennaio 2023 salvo proroga di altri 3 mesi per espressione parere parlamentare nei 30 gg prima prima della scadenza ordinaria – c.d. clausola di scorrimento*), **uno o più decreti legislativi** al fine di **riordinare** e **semplificare** la disciplina dei contratti pubblici e di **adeguarla** al diritto europeo ed ai principi espressi dalle giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali.

DDL adottato con **Legge 21 giugno 2022, n. 78**, entrata in vigore il 9 luglio 2022.

# INQUADRAMENTO

---

In data **1° aprile 2023** è stato pubblicato sulla GURI il nuovo codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36) che sarà **efficace** ed andrà ad **abrogare** il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) a partire dal **1° luglio 2023**.

GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 31 marzo 2023

SI PUBBLICA TUTTI I  
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-95081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

N. 12/L

DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2023, n. 36.

**Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.**

# INQUADRAMENTO

---

Non si tratta di modifiche singole e puntuali o per singoli settori, bensì di un **intervento di sistema** in grado (si auspica) di operare un riordino della normativa in materia di contratti pubblici. Trattasi ancora una volta di una modifica che trae origine dalla **spinta europea**; infatti la Legge delega 78/2022 è stata conferita anche per adeguare la disciplina nazionale dei contratti pubblici al diritto EU e ai principi espressi dalla CGUE, nonché alle giurisdizioni interne e alla Corte Costituzionale per evitare nuove procedure di infrazione e chiudere quelle già avviate.

# REGIME TRANSITORIO IN ATTESA DI UN DECRETO CORRETTIVO

---

## Per i procedimenti in corso e per le procedure bandite fino al 30 giugno 2023

- Applicazione del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. (VECCHIO CODICE) e relativi atti attuativi/linee guida ANAC;
- Applicazione delle diverse disposizioni transitorie e derogatorie al D.Lgs. 50/2016 (es. D.L. 76/2020, convertito dalla L. 120/2022 e s.m.i.).

## Per le procedure bandite dal 1° luglio al 31 dicembre 2023

- Applicazione del D.Lgs 36/2023 e s.m.i. (NUOVO CODICE) e relativi allegati in luogo dei regolamenti e delle linee guida dell'ANAC adottati in attuazione del D.Lgs. 50/2016, laddove non diversamente previsto.
- Applicazione degli artt. 70, 72, 73, 127, comma 2, 129, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 (VECCHIO CODICE) in materia di pubblicazione degli avvisi e relativi atti attuativi, nonché degli artt. 21, comma 7, 29, 40, 41 comma 2-bis, 44, 52, 53, 58, 74, 81, 85, 105, comma 7, 111, comma 2-bis, 213 commi 8, 9 e 10, 214, comma 6.
- Applicazione dell'art. 23 del D.Lgs. 50/2016 (VECCHIO CODICE), in materia di progettazione, per le procedure per le quali sia già stato formalizzato l'incarico di progettazione entro il 1° luglio 2023 + possibilità di ricorso all'appalto integrato (cfr. art. 225, co. 9).

## Dal 31 dicembre 2023

- Applicazione del D.Lgs 36/2023 e s.m.i. (NUOVO CODICE) con efficacia dei nuovi artt. 27, 81, 83, 84 e 85 (cfr. art. 225, co. 1) e degli artt. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37, comma 4, 99, 106, comma 3, ultimo periodo, 115, comma 5, 119, comma 5, e 224, comma 6 (cfr. art. 225, co. 2).
- Richiesta del requisito di qualificazione delle SA (disponibilità di piattaforme di approvvigionamento digitale) di cui agli artt. 25 e 26 del D.Lgs 36/2023 (NUOVO CODICE).

# REGIME TRANSITORIO

---

**Per i procedimenti/contratti in corso e per le procedure bandite anche dopo il 1° luglio 2023 finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse**

Applicazione del D.L. 77/2021, convertito dalla L. 108/2021, e s.m.i. e quindi di conseguenza D.Lgs. 50/2016 (VECCHIO CODICE), D.L. 76/2020 e D.L. 13/2023, nonché tutte le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC e dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018 (cfr. art. 225, co. 8).

NOTA BENE: l'art. 14, co. 4 del DL 13/2023 già prevedeva che «*limitatamente agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, **si applicano fino al 31 dicembre 2023**, salvo che sia previsto un termine più lungo, le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, ad esclusione del comma 4, 3, 5, 6, 8 e 13 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonché le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.*»




# REGIME TRANSITORIO

---

**Per gli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche di cui all'art. 163 del D.Lgs. 163/2006 già inseriti negli strumenti di programmazione approvati e per i quali la procedura di valutazione di impatto ambientale sia già stata avviata alla data del 19 aprile 2016**

Applicazione dell'art. 163 del D.Lgs. 163/2006 per approvazione dei relativi progetti - vedi <https://www.programmazioneeconomica.gov.it/infrastrutture-strategiche/>) Cfr. art. 225, co. 10)



# REGIME TRANSITORIO

---

## Le procedure per la valutazione di impatto ambientale delle grandi opere avviate alla data del 19 aprile 2016

Continuano ad applicarsi le disposizioni cui ai artt. 182, 183, 184 e 185 del D.Lgs. 163/2006 e sono concluse in conformità alle disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all'epoca del predetto avvio. Le medesime procedure trovano applicazione anche per le varianti. (cfr. art. 225, co. 11)



# DISPOSIZIONI FINALI

---

**A decorrere dal 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 (VECCHIO CODICE) continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso.** A tal fine, per procedimenti in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data. (cfr. art. 226, co. 2)

# 2



Struttura e  
Principi

# STRUTTURA

---

Il **NUOVO CODICE** ripercorre la «storia» della procedura di affidamento accompagnando SA e OE dalla fase iniziale della programmazione e progettazione sino all'aggiudicazione e all'esecuzione del contratto.

LIBRO I - DEI PRINCIPI, DELLA DIGITALIZZAZIONE, DELLA PROGRAMMAZIONE, DELLA PROGETTAZIONE (da 1 a 47)

LIBRO II – DELL'APPALTO procedure sotto e sopra soglia, istituti e clausole comuni, soggetti, esecuzione (da 48 a 140)

LIBRO III – DELL'APPALTO NEI SETTORI SPECIALI (da 141 a 173)

LIBRO IV - DEL PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO E DELLE CONCESSIONI (da 174 a 208)

LIBRO V - DEL CONTENZIOSO E DELL'ANAC. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE (da 209 a 229)

ALLEGATI: N. 38 (sostituiscono altre ogni altra fonte attuativa es: 17 Linee Guida e 15 regolamenti)

# STRUTTURA

<b>LIBRO I</b>	<b>LIBRO II</b>	<b>LIBRO III</b>	<b>LIBRO IV</b>	<b>LIBRO V</b>
<b>PRINCIPI, DIGITALIZZ., PROGR. E PROGETT.</b>	<b>APPALTI</b>	<b>APPALTI NEI SETTORI SPECIALI</b>	<b>PPP E CONCESSIONI</b>	<b>CONTENZIOSO, ANAC E DISP.FINALI E TRANS.</b>
<b>PARTE I – PRINCIPI</b>	<b>PARTE I – CONTRATTI “SOTTOSOGLIA”</b>	<b>PARTE I – NORME APPLICABILI E AMBITO SOGGETTIVO</b>	<b>PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI</b>	<b>PARTE I - CONTENZIOSO</b>
Tit. I - Principi generali artt. 1-12	artt. 48-55	artt. 141-152	artt. 174-175	Tit. I - Ricorsi giurisdizionali art. 209
Tit. II - Ambito di applicazione, RUP e fasi dell'affidamento artt. 13-18	<b>PARTE II – ISTITUTI E CLAUSOLE COMUNI</b>	<b>II – PROC. DI SCELTA DEL CONTRAENTE</b>	<b>II – CONCESSIONI</b>	Tit. II - Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale artt. 210-220
<b>II – DIGITALIZZAZIONE DEL CICLO DI VITA DEI CONTRATTI</b>	artt. 56-61	artt. 153-158	Tit. I - Ambito d'applicaz. e principi generali 176-181	<b>PARTE II – GOVERNANCE</b>
artt. 19-36	<b>PARTE III – SOGGETTI</b>	<b>PARTE III – BANDI, AVVISI E INVITI</b>	II - Aggiudicazione 182-187	artt. 221-223
<b>III – PROGRAMMAZIONE</b>	Tit. I – Staz. appaltanti 62-64	artt. 159-166	III - Esecuzione 188-192	<b>III - DISP. TRANS., COORD. E ABROG.</b>
artt. 37-40	Tit. II – Operatori econ. 65-69	<b>IV - SELEZIONE PARTEC. E OFFERTE</b>	IV - Project financing 193-195	artt. 224-229
<b>IV – PROGETTAZIONE</b>	<b>IV – PROC. SCELTA DEL CONTRAENTE</b>	artt. 167-173	<b>PARTE III – LOCAZIONE FINANZIARIA</b>	
artt. 41-47	artt. 70-76		art. 196	
	<b>PARTE V – SVOLGIM. DELLE PROCEDURE</b>		<b>IV – CONTRATTO DI DISPONIBILITÀ</b>	
	artt. 77-82		art. 197	
	I - Atti preparatori		<b>V – ALTRE DISPOS. SUL PPP</b>	
	artt. 77-82		artt. 198-202	
	II - Bandi, avvisi, inviti		<b>PARTE VI – SERVIZI GLOBALI</b>	
	artt. 83-90		artt. 203-208	
	III - Doc. offerente e termini per domande e offerte			
	artt. 91-92			
	IV – Requisiti di partec.			
	artt. 93-106			
	V – Selezione offerte			
	artt. 107-112			
	<b>VI - ESECUZIONE</b>			
	artt. 113-126			
	<b>VII - NORME PER ALCUNI CONTRATTI</b>			
	artt. 127-140			

# STRUTTURA

---

Rispetto al passato, la normativa attuativa/integrativa del NUOVO CODICE ricorre alla tecnica degli **allegati** disponendo che, in sede di prima applicazione, l'allegato in questione è **abrogato** a decorrere dalla data di **entrata in vigore di un corrispondente regolamento ministeriale** adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della L. n. 400/1988, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (acquisiti i pareri o il concerto degli altri ministri competenti ed eventualmente, ove richiesta, l'intesa con la Conferenza unificata), **che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato** al NUOVO CODICE.

L'art. 225, co. 14, del NUOVO CODICE, dispone che «*Qualora, **entro novanta giorni** dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, siano emanati **regolamenti governativi o adottati regolamenti ministeriali sostitutivi di allegati al codice**, il cui contenuto sia identico a quello dell'allegato stesso, **sugli schemi dei regolamenti non è acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari***».

# CRITERI DIRETTIVI

---

Aderenza alla  
Direttive  
comunitarie

Ridefinizione  
del sistema di  
qualifica delle  
SA e OE

Semplificazione  
delle procedure  
sotto soglia

Digitalizzazione  
delle procedure  
di affidamento

# PRINCIPI GENERALI

La Parte I del Libro I è dedicata ai **principi** e si compone di due Titoli. Il Titolo I, composto di **12 articoli**, disciplina i **principi generali** che dovranno orientare i soggetti nell'applicazione del NUOVO CODICE. Con la codificazione dei principi si intende favorire una più ampia libertà di iniziativa e di auto-responsabilità delle SA, valorizzandone autonomia e discrezionalità (amministrativa e tecnica).

Le disposizioni del NUOVO CODICE si interpretano e si applicano in base ai seguenti principi (cfr. art. 4) CRITERI INTERPRETATIVI, DI INTEGRAZIONE E DI INDIRIZZO DELLE CONDOTTE/VALUTAZIONI GIURIDICHE



## PRINCIPIO DI RISULTATO

le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione: (i) con massima tempestività; (ii) il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo; (iii) nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza (funzionali)



## PRINCIPIO DELLA FIDUCIA

reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici (inversione rispetto al «principio della sfiducia/sospetto» e «della paura della firma» rispetto al rivisitato reato di abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) – perimetro colpa grave nella responsabilità amministrativa



## PRINCIPIO ACCESSO AL MERCATO

le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono, secondo le modalità indicate dal codice, l'accesso al mercato degli OE nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità soprattutto per le PMI (considerando 3 Direttiva 24/2014/EU)

# PRINCIPI GENERALI

---

Tra i nuovi principi rientrano anche quelli di **buona fede** e di **tutela dell'affidamento** che recepiscono la giurisprudenza dell'Adunanza plenaria (Cons. Stato, ad. plen. 29 novembre 2021, n. 21.).



## PRINCIPIO BUONA FEDE

Evoluzione del principio di fiducia e declinazione di quanto contenuto previsto dall'art. 1, co. 2-bis della L. 241/1990 il quale la quale menziona la buona fede quale principio generale cui devono essere improntati i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione + art. 1337 del c.c.



## PRINCIPIO DELLA TUTELA DELL'AFFIDAMENTO


Principale applicazione del principio di buona fede e risponde a ragioni di stabilità e certezza dei rapporti giuridici

È stata introdotta all'art. 5, co. 4 del NUOVO CODICE una norma che legittima la SA ad instaurare **l'azione di rivalsa** nei confronti dell'OE che abbia conseguito l'aggiudicazione illegittima con una condotta contraria ai doveri di buona fede.

# PRINCIPI GENERALI – RINVIO ESTERNO

---

Sulla falsa riga dell'art. 30, co. 8 del D.Lgs. 50/2016, l'**art. 12** del NUOVO CODICE reca un duplice **rinvio esterno** che opera in assenza di una diversa espressa previsione contenuta nel codice.



Da un lato, viene fatto rinvio alla **Legge 241/1990** per quanto riguarda la disciplina della procedura di affidamento e di tutte le altre attività amministrative in materia di appalti.

Dall'altro lato, si rinvia al **codice civile** per quanto riguarda la stipula e l'esecuzione del contratto.

# 3



Procedure  
sottosoglia

# PROCEDURE SOTTO SOGLIA

---

Tra i criteri direttivi della legge delega vi è la **semplificazione** della disciplina applicabile ai contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea (c.d. **sotto soglia**).

Tra le novità inserite dal NUOVO CODICE vi è il **divieto** per le SA di **utilizzare il sorteggio** o altro **metodo di estrazione casuale** dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari, e la **conferma dell'obbligo del rispetto del principio di rotazione** nelle procedure di scelta del contraente.

Alle **procedure sotto soglia** viene dedicato il LIBRO II – PARTE I, quale insieme di norme riguardanti i punti qualificanti della procedura di affidamento, dai principi applicabili, alle modalità di individuazione dell'affidatario, agli snodi dei meccanismi di gara che sono stati disciplinati in termini difforni dal sopra-soglia (oltre alle modalità di individuazione del contraente, le offerte anomale, le garanzie delle offerte, ecc.).

Conferma di gran parte delle disposizioni introdotte con il D.L. 76/2020 e smi (c.d. Decreto Semplificazioni)

# PROCEDURE SOTTO SOGLIA

---

L'art. 14 del NUOVO CODICE **individua le soglie e i metodi di calcolo dell'importo stimato dei contratti pubblici** sulla falsa riga di quanto previsto dall'art. 35 del D.lgs. 50/2016.

L'individuazione delle soglie di riferimento è importante perché è in base al valore dell'appalto che si determina la procedura applicabile. I valori delle soglie sono periodicamente rideterminati con provvedimento della Commissione europea che saranno immediatamente applicabili subito dopo la pubblicazione nella GUUE.

## Settori ordinari

- **5.382.000** appalti pubblici di lavori e di concessioni;
- **140.000** per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle **amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali**;
- **215.000** per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da **amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali**;
- **750.000** per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati [all'allegato XIV della Direttiva 2014/24/EU](#).


## Settori speciali

- **5.382.000** per gli appalti di lavori;
- **431.000** per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;
- **1.000.000** per i contratti di servizi, per i servizi sociali e assimilati elencati [all'allegato XIV della Direttiva 2014/24/EU](#).

I “**settori speciali**” dei contratti pubblici sono i settori del gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica, come definiti dalla [Direttiva 2014/25/EU](#).

# PROCEDURE SOTTO SOGLIA

---



- **Procedura aperta (art. 70 e 71)**
- **Procedura ristretta (art 70 e 72)**
- Procedura competitiva con negoziazione (art. 70 e 73)
- Dialogo competitivo (art. 70 e 74)
- Partenariato per l'innovazione (art. 70 e 75)
- Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando (art. 76)

- Procedure ordinarie se interesse transfrontaliero certo (art. 48, co. 2)
- **Affidamento diretto (art. 50, co. 1, lett. a e b)**
- **Procedura negoziata (art. 50, co. 1, lett. c, d e e)**

# PROCEDURE SOTTO SOGLIA – SERVIZI E FORNITURE

Soglia di riferimento	Disciplina D.L. 76/2020 e s.m.i. anche per servizi di ingegneria/architettura/progettazione (Valevole anche per procedure PNRR e PNC dopo il 1° luglio 2023)	Disciplina art. 50 del D.Lgs. 36/2023 anche per servizi di ingegneria/architettura/progettazione (dal 1° luglio 2023)
Da 0 a 139.000	<p><b>Affidamento diretto</b> <u>anche senza consultazione</u> di due o più operatori economici fermo restando rispetto principi art. 30 D.lgs 50/2016 e principio di rotazione + possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi della SA (art. 1, co. 2, lett. a, D.L. 76/2020)</p>	<p><b>Affidamento diretto</b> <u>anche senza consultazione</u> di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante. <i>NB non può essere utilizzato il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate.</i> (art. 50, co. 1, lett. b, D.lgs. 36/2023)</p>
Da 139.00 a 140.000		
Da 140.000 a 215.000*	<p><b>Procedura negoziata senza bando</b> <u>previa consultazione</u>, ove esistenti, <u>di almeno 5 operatori economici</u>, <b>che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate</b>, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici sempre nel rispetto del principio di rotazione degli inviti (art. 1, co. 2, lett. b, D.L. 76/2020 + art. 63 del D.lgs. 50/2016)</p>	<p><b>Procedura negoziata senza bando</b> <u>previa consultazione</u>, ove esistenti, <u>di almeno 5 operatori economici</u> individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici sempre nel rispetto del principio di rotazione degli inviti. <i>NB non può essere utilizzato il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate.</i> (art. 50, co. 1, lett. e, D.lgs. 36/2023 + Allegato II.1 + art. 76 del D.lgs 36/2023)</p>

\* Per procedure di affidamento di valore superiore alle soglie dell'affidamento diretto, la SA deve essere **qualificata** oppure ricorrere a strumenti di acquisto messi a disposizione da committenze qualificate o soggetti aggregatori (art. 62)

# PROCEDURE SOTTO SOGLIA – LAVORI

Soglia di riferimento	Disciplina D.L. 76/2020 e s.m.i. (Valevole anche per procedure PNRR e PNC dopo il 1° luglio 2023)	Disciplina art. 50 del D.Lgs. 36/2023 (dal 1° luglio 2023)
Da 0 a 150.000	<b>Affidamento diretto</b> <u>anche senza consultazione</u> di due o più operatori economici fermo restando rispetto principi art. 30 D.lgs 50/2016 e principio di rotazione + possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi della SA (art. 1, co. 2, lett. a, D.L. 76/2020)	<b>Affidamento diretto</b> <u>anche senza consultazione</u> di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante. (art. 50, co. 1, lett. a, D.lgs. 36/2023)
Da 150.000 a 1.000.000*	<b>Procedura negoziata senza bando</b> <u>previa consultazione</u> , ove esistenti, <u>di almeno 5 operatori economici</u> , <b>che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate</b> , individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici sempre nel rispetto del principio di rotazione degli inviti (art. 1, co. 2, lett. b, D.L. 76/2020 + art. 63 del D.lgs. 50/2016)	<b>Procedura negoziata senza bando</b> <u>previa consultazione</u> , ove esistenti, <u>di almeno 5 operatori economici</u> individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici sempre nel rispetto del principio di rotazione degli inviti. <i>NB non può essere utilizzato il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate.</i> (art. 50, co. 1, lett. c, D.lgs. 36/2023 + Allegato II.1 + art. 76 del D.lgs 36/2023)
Da 1.000. 000 a 5.382.000*	<b>Procedura negoziata senza bando</b> <u>previa consultazione</u> , ove esistenti, <u>di almeno 10 operatori economici</u> , <b>che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate</b> , individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici sempre nel rispetto del principio di rotazione degli inviti (art. 1, co. 2, lett. b, D.L. 76/2020 + art. 63 del D.lgs. 50/2016)	<b>Procedura negoziata senza bando</b> <u>previa consultazione</u> , ove esistenti, <u>di almeno 10 operatori economici</u> individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici sempre nel rispetto del principio di rotazione degli inviti, <u>salva la possibilità di ricorrere alla procedure ordinarie</u> . <i>NB non può essere utilizzato il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate.</i> (art. 50, co. 1, lett. d, D.lgs. 36/2023 + Allegato II.1 + art. 76 del D.lgs 36/2023)

\* Per procedure di affidamento di valore sopra i 500.000,00 la SA deve essere **qualificata** oppure ricorrere a strumenti di acquisto messi a disposizione da committenze qualificate o soggetti aggregatori (art. 62)

# PROCEDURE SOTTO SOGLIA – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

---

Per le **procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando di gara**, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** oppure del **prezzo più basso** ad eccezione delle ipotesi di cui all'art. 108, comma 2 del D.lgs. 36/2023.

Utilizzo esclusivo del criterio OEPV per:

- (i) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera e), dell'allegato I.1;
- (ii) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro;
- (iii) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo;
- (iv) gli affidamenti in caso di dialogo competitivo e di partenariato per l'innovazione;
- (v) gli affidamenti di appalto integrato;
- (vi) i contratti relativi ai lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo.

Nel caso di OEPV, il RUP (Responsabile Unico di Progetto) può partecipare, anche in qualità di presidente, alla commissione giudicatrice (cfr. art. 51)

# PROCEDURE SOTTO SOGLIA – VERIFICA REQUISITI

---

Nelle procedure di **affidamento diretto** di lavori o di servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di **importo inferiori a 40.000,00**, gli **operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva** di atto di notorietà **il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti**. La SA **verifica** le dichiarazioni, **anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno** (art. 52, c. 1).

Possibile criticità operativa nell'utilizzo del **Fascicolo Virtuale Operatore Economico**  
(art. 82, co. 4 del D.Lgs 50/2016 - art. 24, D.Lgs. 36/2023)

Nel caso in cui non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la SA procede alla **risoluzione del contratto**, all'**escussione della eventuale garanzia definitiva**, alla **comunicazione all'ANAC** e alla **sospensione dell'OE dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento** (cfr. art. 52, co. 2)

# PROCEDURE SOTTO SOGLIA – GARANZIE

---

Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1 (sotto soglia), **la SA NON richiede la garanzia provvisoria** di cui all'articolo 106 **salvo** che, nelle procedure di cui alle lettere c), d) ed e) dello stesso comma 1 dell'articolo 50, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, **ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta**. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente. (art. 53, c. 1).

Se richiesta la garanzia provvisoria, il relativo **ammontare non può superare 1%** dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento  
(art. 53, c. 2)

In casi debitamente motivati **è facoltà della SA non richiedere la garanzia definitiva** per l'esecuzione dei contratti di cui alla presente Parte (sotto soglia) oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro.

Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al **5% dell'importo contrattuale**  
(cfr. art. 53, co. 4)

# PROCEDURE SOTTO SOGLIA – PRINCIPALI FASI

---

1. Programmazione
2. Determina/decisione a contrarre
3. Indagine di mercato (*eventuale*)
4. Pubblicazione procedura o trasmissione lettera d'invito
5. Presentazione offerta nei termini indicati dalla procedura da parte dei operatori economici in possesso dei requisiti
6. Valutazione delle offerte (se procedura negoziata)
7. Proposta di aggiudicazione
8. Verificare dei requisiti di partecipazione
9. Esecuzione anticipata (*eventuale*)
10. Aggiudicazione immediatamente efficace
11. Garanzia definitiva pari al 5% dell'importo contrattuale (*facoltà della SA non richiederla per casi debitamente motivati*)
12. NO termine dilatorio di stand still (35 gg dalla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione)
13. Stipula del contratto (per procedure sottosoglia mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale con scambio di lettere – art. 18, co. 1) + pagamento imposta di bollo per affidamenti sopra i 40.000 (vedi Allegato I.4)

Le SA devono concludere le procedure nei termini prescritti dall'Allegato I.3

**1. Pubblicazione procedura o trasmissione lettera d'invito**

**2. Presentazione offerta** nei termini indicati dalla procedura da parte di OE in possesso dei requisiti

**3. Valutazione delle offerte**

**4. Proposta di aggiudicazione**

**5. Verificare dei requisiti + esecuzione anticipata**  
(art. 50, co. 6 e 52)

**6. Aggiudicazione**

**7. Stipula contratto entro 30 gg dall'aggiudicazione e non più 60 gg (art. 55).**

# GRAZIE



## **Edoardo Tozzo**

Lawyer, *Public Law*

M +39 3335896897

E [e.tozzo@studiotozzo.it](mailto:e.tozzo@studiotozzo.it)



### DISCLAIMER

*La presente presentazione ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere legale, né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica.*